



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

41ª EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN DISPONIBILITÀ DI AGENTI DIPLOMATICI, CONSOLARI E DEGLI APPARTENENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

GIANLUCA FAZZOLARI

SESSIONE

**AS8 - CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRATICA: AGGIORNAMENTI,
APPROFONDIMENTI, PROCEDURE**

15/09/2022 - 15.00 - 18.30

41ª EDIZIONE

CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE

RICCIONE
PALAZZO DEI CONGRESSI

**15-16-17
settembre**

2022

www.legiornatedellapolizialocale.it

**Circolazione stradale in pratica:
aggiornamenti, approfondimenti, procedure**

***“Circolazione di veicoli in disponibilità di agenti
diplomatici, consolari e degli appartenenti alle
organizzazioni internazionali”***

a cura di Gianluca Fazzolari*

*Un sentito ringraziamento per il contributo fornito
per la realizzazione di questo elaborato alla
Segreteria Ufficio I Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

***Sostituto Commissario della Polizia di Stato**
specializzato in controllo documentale,
tecniche investigative e servizi di polizia stradale

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto segue, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto segue rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

PREMESSA

Per quanto chiaro e comprensibile, il contenuto dell'articolo 131 del codice stradale nazionale, espressamente dedicato agli agenti diplomatici esteri, ai soggetti ad essi equiparabili, ed ai veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento suscita, talvolta, non poche perplessità negli operatori di polizia della mobilità rispetto alle immunità che caratterizzano i destinatari della norma.

Un argomento, quello che si tenterà di affrontare nell'ambito di questo elaborato, da ritenere certamente di nicchia rispetto al limitato impatto in termini numerici nell'ambito della circolazione nazionale dei veicoli muniti delle speciali targhe, ma di cui bisogna tener doveroso conto all'interno del perimetro della regolamentazione rispetto alle immunità di cui godono gli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, e le altre persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, usufruiscono di tali privilegi.

IMMUNITA' DIPLOMATICA

Le immunità diplomatiche si sostanziano nell'insieme di restrizioni all'esercizio delle prerogative statali, imposte dal diritto internazionale per permettere agli agenti diplomatici di esercitare liberamente le loro funzioni nello Stato che li ospita.

Le immunità diplomatiche si applicano sia ai capi missione sia al personale diplomatico delle missioni, nonché alle loro famiglie conviventi, e si sostanziano essenzialmente:

- nell'**inviolabilità personale**: l'agente diplomatico non può essere né arrestato né detenuto dallo Stato ospitante che, tra l'altro, deve proteggerlo, adottando misure preventive e repressive, da qualunque attacco alla sua persona o ai suoi beni.
A titolo di esempio, non si può procedere alla perquisizione sui capi e ministri di Stati esteri in visita ufficiale in Italia, su coloro che godono dell'immunità diplomatica o consolare come: i consoli ovvero gli agenti diplomatici e i corrispondenti delle missioni diplomatiche presso lo Stato italiano e la Santa Sede, con le loro famiglie e i membri ufficiali della missione.
- nell'**inviolabilità domiciliare**: la sede della missione diplomatica e l'abitazione privata dell'agente diplomatico non possono essere violate. Pur restando territorio dello Stato accreditante, senza il consenso dell'agente diplomatico, presso questi luoghi non può essere esercitato alcun atto di coercizione.
A titolo di esempio, non si può procedere alla perquisizione nelle sedi degli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato italiano o presso la Santa Sede.
- immunità **dalla giurisdizione**: l'agente diplomatico non può essere tradotto davanti ad un tribunale, sia civile sia penale. Mentre l'immunità dalla giurisdizione penale è assoluta, quella civile conosce delle deroghe che riguardano tra l'altro le azioni reali e possessorie relative ad immobili situati sul territorio dello Stato, e le azioni relative ad una eventuale attività commerciale esercitata dal diplomatico;
- immunità **fiscale**: trova applicazione esclusivamente alle imposte dirette personali.

Per i consoli vigono, di regola, immunità più ristrette.

Tutta la materia è disciplinata dalle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, che sono state oggetto di ratifica nell'ordinamento della Repubblica Italiana con legge 9 agosto 1967, n. 804, pubblicata sul S.O. della G.U. n. 235 del 19 settembre 1967, cui, per spirito di sintesi, si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

CODICE DELLA STRADA - L'ART. 131

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, meglio noto come Nuovo Codice della Strada, al Titolo IV “guida dei veicoli e conduzione degli animali”, contempla l'articolo 131 espressamente dedicato agli agenti diplomatici esteri ed ai veicoli muniti di speciali targhe di riconoscimento.

Vigente a decorrere dal 1° gennaio 1993 l'articolo 131, che si compone di cinque commi, è giunto sino a noi senza subire alcuna modifica, ed abbraccia un limitato segmento della circolazione stradale disciplinando:

- le **violazioni** alle disposizioni del codice stradale nazionale, quando commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti (art. 131, comma 1);
- l'**immatricolazione** delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone che godono delle immunità, assegnando speciali targhe di riconoscimento (art. 131, comma 2);
- le **violazioni** alle disposizioni del codice stradale nazionale, quando commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali da soggetti diversi da quelli che godono, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia di cui al comma 1 (art. 131, comma 3);
- la **validità** delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione (art. 131, comma 4);
- la **restituzione** delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene (art. 131, comma 4);
- la **reciprocità** delle disposizioni salvo accordi speciali con le organizzazioni internazionali (art. 131, comma 5).

Art. 131 Agenti diplomatici esteri

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previa visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.

4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

Con riguardo alle violazioni alle norme che regolamentano la circolazione stradale, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), nel ricordare quanto disposto dall' articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna del 1968, circa il dovere del pieno rispetto delle leggi della Stato accreditatario, attira in particolare modo l'attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

Sulla base del principio di reciprocità, e nei limiti delle infrazioni stradali commesse nell'esercizio delle funzioni diplomatiche e consolari, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale potrà prendere in considerazione le richieste di annullamento dei Processi Verbali di accertamento redatti dai vari Corpi di Polizia che gli perverranno notificati con Nota Verbale dalle Rappresentanze Diplomatiche.

Si fa presente che violazioni particolarmente gravi del Codice della Strada che costituiscano pericolo per la sicurezza pubblica comportano il dovere del pagamento delle relative sanzioni e possono determinare, in caso di recidiva, anche l'annullamento delle targhe CD-CC.

Riassumendo

Per meglio inquadrare l'operatività del particolare regime disciplinato dall'art. 131 C.d.S. concernente gli agenti diplomatici esteri, si propone il seguente quadro sinottico nel quale vengono nettamente distinte le ipotesi contemplate al comma 1 ed al comma 3.

	Art. 131, comma 1, C.d.S. Violazioni del C.d.S. da parte di agenti diplomatici o di chi gode di immunità	Art. 131, comma 1 e 3, C.d.S. Violazioni del C.d.S. da parte di soggetti diversi alla guida di veicoli con targhe speciali
Violazione	Agenti diplomatici o consolari accreditati in Italia o altre persone che godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, di immunità e che violino le norme del codice della strada.	Chiunque violi le norme del codice della strada alla guida di veicoli con targhe speciali (esclusi gli agenti diplomatici o consolari accreditati in Italia, o altre persone che godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, di immunità).
Sanzione principale	Segnalazione al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.	Si applicano le sanzioni previste nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
Sanzioni accessorie	Nessuna	Nessuna
Sanzione ridotta	Non ammessa	Non ammessa
Decurtazione punti	Nessuna	Nessuna

Circolari

Ministero dell'interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale – Divisione 2[^]

N. 300/A/55498/110/1

Roma, 11 agosto 1995

OGGETTO: Violazione del Codice della Strada commesse da agenti consolari.

Si conviene con quanto affermato dal Ministero degli Affari Esteri in merito all'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna per l'applicazione dell'immunità degli agenti diplomatici.

Appare, però, necessario sottolineare che per quanto riguarda i "consoli onorari" la disciplina delle immunità, così come descritta da quel Dicastero, si applica in modo restrittivo, solo ed esclusivamente, cioè, quando tali soggetti compiono atti relativi a tale incarico onorario.

Nel caso della circolazione stradale, questi sono soggetti al rispetto di tutte le norme sulla circolazione, in quanto, tra l'altro, sono cittadini italiani e possono eventualmente invocare le norme sull'immunità solo quando dimostrano di essere nell'esercizio delle funzioni onorarie loro attribuite.

Solo in tali ipotesi si applicheranno, quindi, le procedure indicate dal Ministero degli Affari Esteri.

PEL MINISTRO

Con la nota a cui si risponde si chiedeva se l'immunità degli agenti diplomatici si estendesse anche ai consoli onorari.

Massimario

Cass. civ. Sez. II Ord., 4 aprile 2019, n. 9385

L'immunità funzionale dei consoli di Stati stranieri ex art. 58, comma 2, in relazione all'art. 43, comma 1, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 (resa esecutiva in Italia con l. n. 804 del 1967), per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari, quali definite dall'art. 5 della suddetta Convenzione, può riguardare, ex art. 131 del codice della strada, anche la violazione delle regole previste nel predetto codice, sicché, quando essa sia invocata, l'accertatore, a seconda dell'esito delle verifiche compiute sulla sussistenza dei relativi presupposti, deve procedere alla contestazione immediata o alla notifica differita della violazione ovvero alla trasmissione del verbale all'ufficio o comando dal quale dipende perché provveda alla segnalazione al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni da effettuarsi in via diplomatica. Qualora l'organo accertatore, per impossibilità o erroneità dell'accertamento sui presupposti, contesti o notifichi la violazione in presenza dell'immunità, il rilievo sulla sua sussistenza in sede di opposizione giurisdizionale - su ricorso dell'interessato, o di notifica con nota verbale in sede diplomatica, su richiesta della competente rappresentanza dello Stato estero - conduce all'annullamento dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, il quale, colto alla guida di un automezzo mentre faceva uso di un apparecchio telefonico, a suo dire, nello svolgimento della sua funzione di console onorario di uno Stato estero, aveva obiettato che il disposto di cui all'art. 131 del codice della strada non prevedesse una mera modalità di notifica alternativa, attivabile dall'accertatore previa verifica dei presupposti del nesso tra atto e funzione, ma obbligasse quest'ultimo alla sospensione di ogni accertamento e alla segnalazione al Ministero per le comunicazioni in via diplomatica per la verifica in tale sede).

Cass. civ. Sez. II Ord., 4 aprile 2019, n. 9385

Di fronte all'invocazione (nel caso di specie da parte di console onorario, residente permanentemente in Italia, multato perché, alla guida dell'automobile, utilizzava un telefono senza auricolare) dell'immunità funzionale, l'accertatore della violazione di norme del codice della strada non può soprassedere alla redazione di verbali. Ciò posto, svolti accertamenti, in sede di contestazione, se del caso con il supporto dei servizi del ministero degli esteri, anche circa il sussistere dei presupposti per l'immunità e per le conseguenziali modalità di segnalazione e comunicazione, a seconda degli esiti l'accertatore deve procedere, da un lato, alla contestazione immediata o alla notifica differita della violazione o, dall'altro, alla trasmissione del verbale all'ufficio o comando dal quale dipende per la segnalazione al ministero degli affari esteri per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

IMMATRICOLAZIONE CON TARGA CD - CC

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), provvede a rilasciare le targhe e le relative carte di circolazione per le autovetture:

- acquistate sul mercato nazionale in esenzione da Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- acquistate e in provenienza da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- provenienti da Paesi extra U.E. / S.E.E., in tale ricorrenza devono essere sottoposti a visita di collaudo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai fini della conformità ai requisiti imposti dalle norme unionali.

L'articolo 131, comma 2, C.d.S., infatti prevede che: *“per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previa visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.”*

L'applicazione delle targhe avviene dopo la visita di collaudo che deve essere effettuata presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile, Sede di Roma Sud, in Via del Fosso dell'Acqua Acetosa Ostiense, 9, 00143 Roma.

Si precisa che, ove venissero immatricolati con targa CD o CC autoveicoli non rispondenti alle direttive comunitarie di osservanza obbligatoria, ad esempio sulle emissioni inquinanti, oppure sui sistemi di ritenuta, gli stessi non potranno successivamente essere immatricolati con targa nazionale.

Si segnala inoltre che, in base alla normativa vigente (direttiva CEE98/14 CE art. 17.2 e art. 131 del Codice della Strada), non è possibile immatricolare con targa diplomatica le autovetture acquistate con procedura di “leasing”.

Assicurazione obbligatoria per la R. C. Auto

Il rilascio delle targhe è subordinato alla stipulazione del contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per danni a terzi, da rinnovarsi regolarmente durante tutta la missione in Italia. Pertanto, gli interessati, nel richiedere l'immatricolazione dell'autovettura, dovranno indicare anche la Società Assicuratrice e il numero della polizza.

Si fa presente che il mancato regolare rinnovo del contratto di Assicurazione comporta l'annullamento automatico della targa CD-CC dell'autovettura.

Tassa di possesso - esenzione

Le autovetture alle quali viene assegnata la targa CD-CC, sono autorizzate a circolare in esenzione dal pagamento della tassa di possesso. Per le autovetture munite di targa nazionale, gli interessati dovranno fare specifica richiesta di esenzione inviando, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco nominativo dei richiedenti, distinto per le Rappresentanze Diplomatiche e per le Rappresentanze Consolari, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cerimoniale - Ufficio I, che ne interesserà gli altri Ministeri competenti.

Cessazione dalle funzioni

L'articolo 131, comma 4, C.d.S., prevede che *“la validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene”*, contemplando che la restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

Sicché, in caso di cessazione delle funzioni sia del personale diplomatico-consolare che amministrativo e tecnico, le Rappresentanze Diplomatiche dovranno prontamente regolarizzare la posizione delle autovetture mediante:

- l'esportazione;
- la nazionalizzazione, se l'autovettura sarà lasciata sul territorio nazionale per la vendita (targhe CD-CC);
- il passaggio di proprietà ad altro personale avente diritto, per le autovetture con targa CD-CC e con targa nazionale vincolata.


In mancanza delle richieste summenzionate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale provvederà d'ufficio, entro 60 giorni dalla cessazione delle funzioni del personale sopra menzionato, a richiedere l'annullamento delle targhe, rendendo così abusiva l'eventuale circolazione delle vetture stesse sul territorio nazionale.

TARGHE DI RICONOSCIMENTO CD - CC

Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 1995, individua e stabilisce le dimensioni ed il formato dei caratteri, alfabetici e numerici, delle targhe di riconoscimento, anteriori e posteriori, delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti.

Caratteristiche delle targhe CD, CC

Il fondo delle targhe le cui dimensioni sono pari a 340 x 109 mm, è bianco, il colore dei caratteri alfabetici è azzurro e quello dei caratteri numerici, del marchio ufficiale della Repubblica italiana e della sigla "I" è nero.



Targhe "CD": se attribuite ad autovetture od autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti ad agenti diplomatici nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, in alto recano, il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, ed un ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano; seguono sotto, con progressione da sinistra verso destra, la sigla CD, quindi quattro caratteri numerici e due alfabetici. Fra la sigla CD, il gruppo numerico e quello alfabetico di chiusura della sequenza, sono presenti due punti del diametro di 7 mm di colore nero.

Targhe "CC": se attribuite ad autovetture od autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti ad agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, in alto recano, il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, ed un ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano; seguono sotto, con progressione da sinistra verso destra, la sigla CC, quindi quattro caratteri numerici e due alfabetici. Fra la sigla CC, il gruppo numerico e quello alfabetico di chiusura della sequenza, sono presenti due punti del diametro di 7 mm di colore nero.

I caratteri numerici presenti nelle targhe CD e CC assumono tutti i valori da zero a nove, secondo la progressione naturale da destra verso sinistra. Gli ultimi due caratteri alfabetici identificano lo Stato di appartenenza dell'agente diplomatico o del console o di chi gode delle immunità spettanti agli agenti suddetti, secondo un codice stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. (oggi Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione), sentito l'ufficio cerimoniale diplomatico della Repubblica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono esclusivamente quelli previsti nell'allegato n. 2 al decreto 19 agosto 1995, ossia:

A B C D E F G H J K L M N P R S T V W X Y Z

Rilascio

A norma dell'articolo 3 del D.M. 19 agosto 1995, le targhe di riconoscimento, anteriori e posteriori, delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono rilasciate dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma, a seguito di richiesta avanzata dal Ministero degli affari esteri e

della Cooperazione Internazionale - Ufficio cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio I, da allegare alla domanda di rilascio di targa di riconoscimento unitamente alla certificazione di conformità o d'origine del veicolo. A seguito dell'esame della documentazione esibita, e dell'esito positivo della visita e prova quando prescritta, l'ufficio provinciale Motorizzazione Civile di Roma consegna le targhe richieste al predetto ufficio I, che ne curerà a sua volta la distribuzione agli interessati.

Installazione

Le modalità d'installazione delle targhe sono quelle previste dall'art. 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada". Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe stesse sono quelli individuati nell'art. 260 e nel disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al titolo III del regolamento stesso.

TARGHE DI RICONOSCIMENTO UN, UNP, UNT

Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 agosto 1995, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 1995, individua e stabilisce le dimensioni ed il formato dei caratteri, alfabetici e numerici, delle targhe di riconoscimento, anteriori e posteriori, degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del personale ad esse addetto.

Caratteristiche delle targhe UN, UNP e UNT

Il fondo delle targhe le cui dimensioni sono pari a 340 x 109 mm, è bianco, il colore dei caratteri alfabetici è azzurro e quello dei caratteri numerici, del marchio ufficiale della Repubblica italiana e della sigla "I" è nero.



Targhe “UN” per autoveicoli intestati alle installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: in alto recano, il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, ed un ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano; seguono sotto, con progressione da sinistra verso destra, la sigla UN, quindi tre caratteri numerici e due alfabetici. Fra la sigla UN, il gruppo numerico e quello alfabetico di chiusura della sequenza, sono presenti due punti del diametro di 7 mm di colore nero.

Targhe “UNP” per autoveicoli intestati al personale dipendente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in servizio presso le installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: in alto recano, il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, ed un ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano; seguono sotto, con progressione da sinistra verso destra, la sigla UN, quindi tre caratteri numerici e due alfabetici. Fra la sigla UNP, il gruppo numerico e quello alfabetico di chiusura della sequenza, sono presenti due punti del diametro di 7 mm di colore nero.

Targhe “UNT” da utilizzare esclusivamente per il trasferimento di autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: in alto recano, il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, ed un ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano; seguono sotto, con progressione da sinistra verso destra, la sigla UN, quindi tre caratteri numerici e due alfabetici. Fra la sigla UNT, il gruppo numerico e quello alfabetico di chiusura della sequenza, sono presenti due punti del diametro di 7 mm di colore nero.

I caratteri numerici presenti nelle targhe UN, UNP e UNT assumono tutti i valori da zero a nove, secondo la progressione naturale da destra verso sinistra. Gli ultimi due caratteri alfabetici progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono esclusivamente quelli previsti nell'allegato n. 4 al decreto 19 agosto 1995, ossia:

A B C D E F G H J K L M N P R S T V W X Y Z

Rilascio

A norma dell'articolo 3 del D.M. 19 agosto 1995, le targhe degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del personale ad esse addetto sono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, secondo le competenze territoriali stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C., oggi Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.


Alla domanda di rilascio delle targhe in questione, a seguito di visita e prova quando prescritta, deve essere allegata la richiesta avanzata dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale - Ufficio cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio I, nonché la certificazione di conformità o d'origine del veicolo.

Installazione


Le modalità d'installazione delle targhe sono quelle previste dall'art. 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada". Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe stesse sono quelli individuati nell'art. 260 e nel disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al titolo III del regolamento stesso.

CARTE DI CIRCOLAZIONE E AUTORIZZAZIONI

Modello delle carte di circolazione per i veicoli targati CD e CC



Mod. MC 804/AD recto



Mod. MC 804/AD verso

L'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 1997, individua e stabilisce le caratteristiche e il modello delle carte di circolazione delle autovetture e degli autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici e consolari, individuati dalle targhe con sigla "CD" per i veicoli di agenti diplomatici e dalle targhe con sigla "CC" per i veicoli di agenti consolari.


Le carte di circolazione dovranno essere stampate utilizzando un supporto avente le seguenti caratteristiche dimensionali e tecniche:

- ✓ altezza mm 160, larghezza mm 229;
- ✓ carta con filigrana riportante in chiaro dei volanti a tre razze stilizzati del diametro di mm 40;
- ✓ inchiostro di **colore marrone** per le diciture fisse e per il fondino interno antifalsificazione.


Le carte di circolazione stampate sul supporto descritto nell'articolo 1 saranno utilizzate:

- per i veicoli appartenenti ad agenti consolari, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto;
- per i veicoli appartenenti ad agenti diplomatici, all'esaurimento delle scorte dei supporti della "carta di circolazione per veicolo di agente diplomatico".

Modello delle carte di circolazione per i veicoli targati UN e UNP



Mod. MC 804/UN recto



Mod. MC 804/UN verso

L'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 1997, individua e stabilisce le caratteristiche e il modello delle carte di circolazione degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia ed al personale addetto appartenente all'Organizzazione delle nazioni unite, individuati dalle targhe con sigla "UN" per gli autoveicoli intestati alle installazioni militari e dalle targhe con sigla "UNP" per i veicoli intestati al personale addetto.

Le carte di circolazione dovranno essere stampate utilizzando un supporto avente le seguenti caratteristiche dimensionali e tecniche:

- ✓ altezza mm 160, larghezza mm 229;
- ✓ carta con filigrana riportante in chiaro dei volanti a tre razze stilizzati del diametro di mm 40;
- ✓ inchiostro di **colore rosso bordò** per le diciture fisse e per il fondino interno antifalsificazione.

Le carte di circolazione stampate sul supporto descritto nell'articolo 1 saranno utilizzate a partire dall'entrata in vigore del citato decreto.

Modello delle autorizzazioni alla circolazione per i veicoli targati UNT

Mod. MC 856/UN recto

Mod. MC 856/UN verso

L'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 1997, individua e stabilisce le caratteristiche e il modello delle le autorizzazioni per la circolazione di trasferimento degli autoveicoli in uso alle installazioni militari dell'O.N.U., individuati dalle targhe con sigla "UNT".

Le autorizzazioni dovranno essere stampate utilizzando un supporto avente le seguenti caratteristiche dimensionali e tecniche:

- ✓ altezza mm 160, larghezza mm 229;
- ✓ carta con filigrana riportante in chiaro dei volanti a tre razze stilizzati del diametro di mm 40;
- ✓ inchiostro di **colore rosso bordò** per le diciture fisse e per la banda trasversale riportata sulla prima facciata, e di **colore grigio** per il fondino interno antifalsificazione.

Le autorizzazioni stampate sul supporto descritto nell'articolo 1 saranno utilizzate a partire dall'entrata in vigore del citato decreto.

CONTRASSEGNO CORPO CONSOLARE

Il decreto del Ministro degli Affari Esteri 20 giugno 2005, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 171 del 25.07.2005, disciplina l'uso dei contrassegni «CC» rilasciati per le autovetture dei Consoli onorari in Italia, e ne individua le caratteristiche e il modello.

Finalità del rilascio

Ai soli fini di riconoscimento e di identificazione e limitatamente all'espletamento delle funzioni d'ufficio, ad un unico veicolo in dotazione al Console onorario viene rilasciato, a richiesta, uno speciale contrassegno.

Caratteristiche del contrassegno

Tale contrassegno, realizzato dal Poligrafico dello Stato, è ovale, in alluminio anodizzato di cm 8 di larghezza e cm 13 di lunghezza, con l'iscrizione «Corpo Consolare» in alto, l'emblema della Repubblica al centro, il numero e la qualifica console onorario in basso ed in nero, le lettere «CC» al centro, in rosso.



Apposizione del contrassegno

Il contrassegno, con predisposti fori laterali per il fissaggio, deve essere apposto vicino alla targa, davanti e dietro.

Rilascio del contrassegno

Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è autorizzato a rilasciare ai consoli onorari in Italia muniti di exequatur contrassegni conformi al modello individuato dal D.M. 20 giugno 2005, opportunamente numerati. Di tale numerazione il cerimoniale terrà apposita registrazione; la consegna del contrassegno ai consoli onorari avverrà per il tramite delle rispettive ambasciate che hanno sede in Roma.

Cessazione dalle funzioni consolari

Il cerimoniale diplomatico della Repubblica è incaricato del ritiro dei summenzionati contrassegni, allorché le persone, alle quali essi sono stati consegnati, cessano, per qualsiasi ragione, dall'esercizio delle funzioni consolari ovvero ne sono sospesi.

PATENTI DI GUIDA

Gli Agenti Diplomatici, gli Agenti Consolari di carriera e i membri delle Organizzazioni Internazionali, nonché i membri del personale amministrativo e tecnico gli impiegati consolari che non siano cittadini italiani e non siano permanentemente residenti in Italia, potranno avvalersi della seguente normativa in materia di patente di guida.

I conducenti, che non abbiano la residenza anagrafica in Italia, muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso.

Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle Convenzioni Internazionali (Convenzione di Vienna del 1968 ovvero Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 1980), devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente.

I conducenti muniti di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero qualora assumano la residenza anagrafica (o domicilio) in Italia, per poter continuare a guidare, devono chiedere ed ottenere la patente di guida italiana rivolgendosi all'Ufficio Motorizzazione Civile competente.

Ciò vale anche per il personale delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e degli Organismi Internazionali che intendesse convertire la propria patente di guida in quella italiana.

CARTE D'IDENTITÀ

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia agli Agenti Diplomatici e Consolari, ai Funzionari delle Organizzazioni Internazionali ed al personale tecnico-amministrativo una carta d'identità speciale, attraverso la quale gli organi di controllo riconoscono la funzione che viene esercitata e il relativo status associato all'incarico ricoperto comprensivo delle immunità di cui godono.

Agenti Diplomatici e Consolari, Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, personale tecnico-amministrativo

Gli Agenti Diplomatici e gli Agenti Consolari, i Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, il personale tecnico-amministrativo, compresi i familiari conviventi e a carico (coniugi e figli fino ad un massimo di 26 anni, a condizione di reciprocità), hanno diritto alla carta d'identità, che esime il titolare dalla richiesta di permesso di soggiorno.

Le carte di identità devono essere richieste all'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale entro 30 (trenta) giorni dall'ingresso dell'interessato in Italia. Il formulario per farne richiesta dovrà essere compilato on-line da parte dell'Ambasciata o dell'Organizzazione internazionale sul sito internet riservato del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, allegando in formato digitale la foto del richiedente, la scansione del suo passaporto e la scansione della Nota Verbale di richiesta. Quest'ultima deve poi essere inviata anche in formato cartaceo.

La richiesta di rinnovo della carta deve pervenire nei 30 giorni precedenti alla data di scadenza della carta da rinnovare. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della carta, non sarà più possibile procedere al rinnovo diretto della stessa. Né richiedere esenzioni per il suo titolare.

Alla cessazione delle funzioni dell'Agente Diplomatico, Agente Consolare, Funzionario delle Organizzazioni Internazionali, personale tecnico-amministrativo, la Rappresentanza o l'Organizzazione Internazionale deve darne comunicazione con Nota Verbale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, allegando obbligatoriamente in restituzione la carta d'identità e specificando la relativa data di partenza dall'Italia.

Qualora non venga restituita la carta d'identità del funzionario partente, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva di non emettere la carta d'identità per il suo successore, fino ad avvenuta restituzione.

Personale di servizio e privato al seguito

Anche al personale di servizio delle Rappresentanze ed al personale privato al seguito, ove regolarmente accreditati o notificati in Italia e purché assunti all'estero, viene rilasciata una carta d'identità. Il relativo nucleo familiare è invece soggetto alle leggi italiane sull'immigrazione.

Si ammettono fino ad un massimo di 3 (tre) membri del personale privato al seguito di un Capo Missione e 1 (uno) per ciascun membro della Rappresentanza avente status diplomatico, a condizione di reciprocità.

Entro 8 (otto) giorni dalla data della loro assunzione, la Rappresentanza deve chiedere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Nota Verbale, la carta d'identità da rilasciare al lavoratore assunto. Ove il personale per il quale è stato rilasciato un visto rinunci a venire in Italia, deve esserne data immediata comunicazione

all'Ambasciata che ha rilasciato il visto e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In caso contrario, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva di non ammettere l'ingresso in Italia di altri domestici per il funzionario responsabile.

Se la persona, per la quale è stato richiesto il visto e sia giunta in Italia, non viene regolarizzata dalla Rappresentanza entro i prescritti 8 (otto) giorni, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva di non emettere in suo favore la carta d'identità con conseguente obbligo di lasciare il territorio nazionale.

La richiesta della carta d'identità va effettuata per il tramite del sito internet riservato del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La documentazione da allegare alla richiesta è costituita dai seguenti atti:

- copia del passaporto;
- copia del modello UNILAV, per il personale di servizio delle Rappresentanze;
- copia della denuncia di rapporto lavoro domestico attestante l'avvenuta presa in carico della comunicazione di assunzione, per il personale privato al seguito dei membri delle Rappresentanze;
- documentazione attestante la posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore, secondo quanto previsto dalla Disciplina sul lavoro dipendente presso le Rappresentanze diplomatiche in Italia;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale previsto dal Servizio Sanitario Nazionale italiano per l'anno solare di riferimento oppure, in caso di polizza assicurativa privata, della quota annuale prevista dalla compagnia assicurativa privata prescelta per l'anno solare di riferimento;
- dichiarazione della Rappresentanza che garantisce, per i lavoratori extra-comunitari, il rientro in patria del lavoratore assunto alla cessazione delle sue funzioni, accollandosi i relativi oneri.

La carta d'identità ha valore di 1 (uno) anno solare, coincidente col periodo di copertura sanitaria ed è rinnovabile alla sua scadenza.

La carta d'identità costituisce un documento di identificazione per i lavoratori che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Essa esime dal permesso di soggiorno i lavoratori di cittadinanza extra U.E., limitatamente al periodo di impiego. Pertanto il personale assunto all'estero, al termine del rapporto di lavoro, non avrà più titolo per soggiornare nel territorio italiano. Il personale privato al seguito dei membri della Rappresentanza è tenuto a ritirare personalmente la carta d'identità presso l'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. All'atto del rilascio, il Ministero degli Affari Esteri consegna loro altresì un vademecum sui diritti e i doveri riconosciuti al lavoratore dipendente in Italia.

Il rinnovo della carta di identità deve essere richiesto con Nota Verbale della Rappresentanza all'Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, entro 30 (trenta) giorni precedenti alla scadenza della carta da rinnovare. In allegato dovrà prodursi l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo annuale richiesto dal Servizio Sanitario Nazionale italiano per l'anno solare utile al rinnovo della suddetta carta oppure, in caso di polizza assicurativa privata, della quota annuale prevista dalla compagnia assicurativa privata prescelta per l'anno solare utile al rinnovo della suddetta carta. Qualora non venga

dimostrato il versamento ininterrotto dei contributi previdenziali ed assistenziali, la carta d'identità non potrà essere rinnovata.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione delle funzioni del lavoratore, la Rappresentanza deve darne comunicazione con Nota Verbale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, allegando 2 (due) copie del modello CF (notifica di cessazione dalle funzioni) e restituendo obbligatoriamente la sua carta d'identità, specificando la data di partenza dall'Italia. In caso di mancata partenza del lavoratore o della mancata restituzione della sua carta d'identità, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la facoltà di non autorizzare l'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della Rappresentanza in questione.

Terminato il rapporto di lavoro del lavoratore privato al seguito, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale consente la riassunzione del lavoratore medesimo presso altri membri del personale di Rappresentanze estere con le garanzie e gli obblighi relativi al precedente rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore al seguito si renda irreperibile, il datore di lavoro deve farne immediata denuncia presso le Autorità di polizia italiane. La Rappresentanza è tenuta a darne tempestiva comunicazione con Nota Verbale, allegando la denuncia in originale per l'annullamento della relativa carta d'identità.

Nel ricordare che tale personale giunge in Italia sotto diretta responsabilità del funzionario che lo assume, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva la facoltà di non autorizzare l'ingresso di ulteriore personale estero per i funzionari della Rappresentanza in questione.

Consoli onorari

Come avviene per tutto il personale accreditato delle Rappresentanze diplomatiche in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia al Console onorario di uno Stato estero una carta d'identità speciale. La stessa è il documento col quale si riconoscono la funzione in materia consolare che viene esercitata dal Console onorario e il relativo status associato all'incarico ricoperto.

La carta d'identità speciale, rilasciata sulla base della normativa Schengen, attesta la qualifica del titolare dell'Ufficio consolare onorario e menziona le immunità previste dalla Convenzione di Vienna di cui questi gode nell'esercizio delle funzioni sovrane al quale è preposto. Tale carta, pur non costituendo un documento di viaggio, ha valore di documento d'identificazione, utilizzabile a tutti gli effetti di legge.

Qualora il titolare sia straniero, la carta d'identità sostituisce il permesso di soggiorno, consentendo altresì, insieme ad un valido documento di viaggio, l'ingresso multiplo in territorio italiano e nell'area Schengen. La carta d'identità consente il reingresso nell'area Schengen senza visto, qualora questo sia invece richiesto, purché esibita unitamente ad un valido documento di viaggio.

La Rappresentanza può chiedere, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la carta d'identità da rilasciare al Console onorario, a seguito del rilascio del relativo exequatur. La richiesta va effettuata attraverso il sito internet riservato del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La validità della carta d'identità rilasciata ai Consoli onorari è coincidente con quella dell'exequatur.

VEICOLO CON TARGA DIPLOMATICA RILASCIATA DA STATO ESTERO

Attraverso la circolare n. 300/A/5305/21/111/44 datata 31 maggio 2021, il Ministero dell'interno ha fornito alcuni chiarimenti operativi rispetto all'ipotesi di conduzione sul territorio nazionale da parte di cittadini ivi residenti di veicoli con targa diplomatica rilasciata da Stato estero.



Austria



Principato di Monaco



Repubblica di San Marino

Ad avviso del dicastero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si legge nella circolare in argomento, la circolazione sul territorio nazionale di veicoli dotati di targa diplomatica estera esula dal campo di applicazione del divieto stabilito dall'art. 93, comma 1-bis, C.d.S. (oggi art. 93-bis), ancorché gli stessi siano condotti da cittadini residenti in Italia, ciò in quanto si tratta di targhe rilasciate a determinati soggetti in ragione dello specifico status posseduto e dei relativi privilegi e immunità di cui godono.

A fronte di quanto precede, si ritiene che la circolazione di tali veicoli non può essere oggetto delle sanzioni previste dall'art. 93-bis C.d.S., anche nell'ipotesi in cui siano condotti da persone residenti in Italia.



Gianluca Fazzolari

Già Comandante della squadra di polizia giudiziaria, presso la Sezione Polizia Stradale della Spezia ha rivestito l'incarico di Direttore del II Settore. Docente presso gli istituti d'istruzione della forza di polizia di appartenenza, esperto in controllo documentale, ha partecipato al progetto SISFOR ed a programmi formativi in materia di falso documentale e furto dei veicoli stradali in Italia ed all'estero. In servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale, costantemente impegnato in convegni e seminari dedicati al personale appartenente ai servizi di polizia, è prolifico autore e coautore di numerosi articoli e pubblicazioni di interesse professionale.

Per Maggioli ha scritto:

